

**CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO E CIRCOLAZIONE DELLA
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
(riassunto)**

1. Introduzione.

Il tema della circolazione della clausola compromissoria continua ad attirare l'attenzione della dottrina e della giurisprudenza, come dimostrato dalla mole dei contributi dottrinari susseguitisi negli anni e dalle numerose pronunce dei giudici, sia di legittimità, che di merito.

Al fine di inquadrare correttamente le problematiche sottese al tema che si intende affrontare nel presente studio, appare utile evidenziare che le fattispecie in relazione alle quali si è posto un problema di “circolazione” della clausola compromissoria sono le più disparate e vanno dalla successione *mortis causa* alla cessione d'azienda, dal contratto a favore di terzi al contratto per persona da nominare, sino alle ipotesi più frequenti di cessione del contratto e cessione del credito.

Data l'ampiezza del tema trattato, quindi, deve precisarsi che l'analisi si incentrerà su tali due ultime questioni, vale a dire cessione del contratto e cessione del credito, in quanto ci si interrogherà – nel tentativo di fornire una soluzione al problema – sul destino della clausola compromissoria nelle ipotesi in cui il contratto cui acceda, o un suo elemento, divengano oggetto di un trasferimento o di una particolare imputazione soggettiva degli effetti.

2. La clausola compromissoria.

L'analisi non può che partire da un necessario inquadramento dogmatico della clausola compromissoria che, nell'ambito dei tre tipi di convenzione arbitrale disciplinati dal codice di rito¹, riveste principale importanza per la frequenza nella prassi.

In termini generali, la clausola compromissoria per arbitrato rituale è definita dalla legge come quella figura giuridica attraverso la quale «le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato» stabiliscono «che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri» (art. 808, primo comma, prima parte, c.p.c.); si distingue dal compromesso per il fatto che le liti cui essa si riferisce non sono ancora sorte e dalla convenzione arbitrale non contrattuale perché riguarda diritti nascenti da un contratto.

¹ L'istituto arbitrale, all'esito della riforma degli artt. 806 ss. operata dal d.lgs. n. 40 del 2006, per quanto attiene la fase di scelta dell'arbitrato, si snoda attorno ad un *genus* unitario, denominato «convenzione d'arbitrato».

Al fine di definire la natura della clausola compromissoria, e più in generale del patto arbitrale unitariamente inteso, occorre prendere le mosse dagli orientamenti affermatasi nella vigenza dell'abrogato codice di rito - che riflettono le incertezze interpretative manifestatesi in merito al problema della natura dell'arbitrato - e possono essere distinti, in considerazione delle loro caratteristiche più salienti, in due grandi correnti: l'una che attribuisce all'arbitrato natura giurisdizionale (corrente processualistica o pubblicistica); l'altra, che afferma la natura meramente privata del fenomeno arbitrale (corrente privatistica).

Per i sostenitori della teoria pubblicistica l'atto - compromesso o clausola compromissoria - con il quale le parti convengono di far decidere una loro lite agli arbitri è un accordo di natura privata: un contratto, legato per la sua efficacia e la sua interpretazione alle norme contenute nel codice civile. Allo stesso modo, la natura contrattuale degli accordi arbitrali è affermata anche dalla teoria privatistica secondo cui, quando, a mezzo del compromesso o della clausola compromissoria, le parti si accordano per far decidere la controversia, attuale o futura, da persone da loro stesse scelte, non solo esse pongono in essere, in virtù della libertà contrattuale che è loro propria, un negozio giuridico ad effetti meramente privati, ma anche la stessa attività degli arbitri non assumerebbe mai rilievo processuale.

Alle tesi sulla natura contrattuale del patto compromissorio, si opponeva il Carnelutti che postulava l'inassimilabilità del compromesso (contenente la delega a terzi della soluzione di una controversia) ad una matrice tutta privatistica: Carnelutti ritiene che il patto compromissorio, da un punto di vista sistematico, rientri tra gli «equivalenti giurisdizionali», che condividono con il processo ordinario la funzione di composizione delle liti - secondo la sua caratteristica concezione della giurisdizione. Il patto compromissorio, tra le convenzioni di tipo processuale, va annoverato più propriamente nella sotto categoria degli accordi e non dei contratti processuali, perché è caratterizzato da una causa comune fra le parti, pur in presenza di moventi personali necessariamente diversi. L'unicità direzionale della causa gli consente di affermare che il compromesso è costituito di più atti unilaterali dominati da volontà confluenti.

Una diversa dottrina, invece, ha definito il compromesso come contratto complesso e composito, con cui «una o più persone (parti) convengono di affidare ed affidano ad una o più altre (arbitri), che accettando lo assumono, l'incarico di decidere determinate controversie sorte tra loro», sicché il compromesso risulterebbe dal combinato concorso di distinte manifestazioni di volontà tra soggetti diversi, quasi si trattasse di un perfezionamento per fasi successive.

Intervenendo in tale dibattito, il Codice del 1942, nel dettare una disciplina comune a compromesso e clausola compromissoria, ha consentito alla dottrina dominante di affermare che la clausola compromissoria è un contratto che ha causa e natura giuridica omogenea rispetto al contratto di compromesso in senso stretto per arbitrato rituale, ma non ha risolto la questione della natura del patto arbitrale. Anche nella vigenza del nuovo Codice, quindi, si sono registrate diverse interpretazioni dottrinali che possono essere sinteticamente illustrate.

In primo luogo, deve ricordarsi l'interpretazione del Satta, strenuo difensore della natura contrattuale dell'arbitrato, che sostiene la pura riconducibilità del patto compromissorio al contratto. Altra parte della dottrina, invece, pur non mettendo in dubbio che la clausola compromissoria sia una convenzione vincolante a carattere negoziale, ha messo in discussione la natura contrattuale, sul rilievo dell'assenza del requisito della patrimonialità, nonché del carattere processuale del patto stesso.

Alcuni autori, proprio in virtù di tale carattere, ha ricondotto il patto compromissorio alla categoria degli accordi processuali - al pari dei patti sulla giurisdizione, a quelli sulle prove dell'art. 2698 c.c. e alla clausola limitativa della proponibilità di eccezioni dell'art. 1462 c.c. - e, in particolare, a quegli accordi destinati a perfezionarsi prima e al di fuori del processo.

Altri illustri studiosi, pur non aderendo alla suddetta impostazione, hanno definito la convenzione arbitrale come contratto a contenuto processuale o ad effetti processuali, muovendo dal presupposto che il principale effetto giuridico del patto arbitrale ha carattere processuale in quanto consiste nell'attribuire alle parti la titolarità dell'azione arbitrale e il potere di impedire il ricorso al giudice ordinario. Si ritiene che le due definizioni di contratto a contenuto processuale o ad effetti processuali possono essere considerate equivalenti - almeno in relazione al problema affrontato in questa sede - essendo il frutto della commistione di significato tra i concetti di «contenuto» ed «effetti» del contratto.

Nell'ambito delle moderne teorie che riconoscono natura contrattuale alla convenzione arbitrale, merita di essere richiamata quella che qualifica il patto compromissorio come contratto costituente in capo ai contraenti un fascio di situazioni giuridiche procedimentali, che tutte insieme compongono il processo arbitrale e che, viste dalla prospettiva di ciascuno dei soggetti, possono qualificarsi come un reciproco «diritto (potestativo) al processo arbitrale».

Alla luce delle considerazioni sino ad ora svolte, appare possibile affermare che la natura di negozio giuridico privato della convenzione arbitrale è pacifica e non discussa nemmeno da quegli Autori che affermano la natura pubblicistica della funzione arbitrale o

ne sottolineano la natura di atto di investitura del giudice arbitrale. Si tratta, in particolare, di un negozio sostanziale a rilevanza ed effetti processuali consistenti nell'opzione per il giudizio arbitrale e nella conseguente interdizione dallo svolgimento del processo civile ordinario fino a quando è percorribile l'*iter* a favore del quale l'opzione è stata esercitata. La rilevanza degli effetti processuali del patto, tuttavia, non si ritiene tale da giustificare l'inquadramento della convenzione arbitrale nella categoria dei negozi processuali.

Si ritiene, invece, di aderire alla tesi secondo la quale l'accordo attraverso cui le parti scelgono la via dell'arbitrato dà vita ad un negozio inquadrabile nella categoria dei contratti, giacché, secondo la definizione dell'art. 1321 c.c., esso ha pur sempre come obiettivo, anche se in via indiretta, quello di "regolare" un rapporto giuridico cui le parti attribuiscono consistenza patrimoniale. A seguito della riforma del 2006, infatti, la tesi della natura contrattuale dell'accordo arbitrale appare quella maggiormente condivisibile, pur non avendo ritenuto il legislatore del 2006 di sancire espressamente la natura contrattuale del patto compromissorio, adottando l'espressione, dai contorni giuridici più sfumati, di "convenzione", ma confermando poi, nella disciplina, la spiccata natura negoziale dell'accordo.

La natura contrattuale ormai riconosciuta alla clausola compromissoria consente di definire l'oggetto del patto arbitrale - aderendo all'interpretazione maggioritaria secondo cui l'oggetto di un contratto si identifica nel contenuto sostanziale del contratto stesso - in ciò che le parti hanno stabilito o programmato. Sulla base di tale nozione è possibile affermare, quindi, che l'oggetto della clausola compromissoria è costituito dalla devoluzione alla cognizione degli arbitri delle controversie insorgende tra le parti che la stipulano: la lite in sé, in particolare, insieme ai parametri che valgono ad identificarla (nella maggior parte dei casi, ma non necessariamente, il parametro fondamentale sarà un separato negozio bilaterale intercorrente tra gli stessi contraenti) integra parte essenziale dell'oggetto - in senso tecnico - del negozio in esame.

Proseguendo l'analisi della disciplina della clausola compromissoria, dopo averne delineato la natura e definito l'oggetto, occorre soffermarsi su uno dei problemi che ha attirato l'attenzione di dottrina e giurisprudenza sin dai tempi più risalenti, quello del rapporto corrente tra la clausola compromissoria e il contratto cui essa accede.

Occorre immediatamente evidenziare che il problema di tale collegamento è stato sempre affrontato nella prospettiva di individuare le conseguenze che le eventuali ipotesi di invalidità del contratto potevano produrre sulla stessa clausola: il principio di autonomia della clausola compromissoria trova le sue radici proprio in tali ipotesi di invalidità.

L'elaborazione di tale principio si deve al Carnelutti che mise in risalto il diverso contenuto, la diversa struttura e la distinta funzione della clausola compromissoria nei riguardi del contratto cui essa – solo in un certo senso – accede. Se deve riconoscersi a tale illustre Autore la prima formulazione del principio in questione, deve altresì evidenziarsi che fu soprattutto la giurisprudenza, in misura sempre maggiore, a far sì che la clausola compromissoria venisse ad essere considerata come un autentico e autonomo negozio giuridico, al punto da consentire di affermare la matrice giurisprudenziale di tale principio.

In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato che la clausola compromissoria è munita di una «peculiare finalità» da cui deriva una sua propria funzione autonoma, che è quella, diversa dal contenuto del contratto, di deferire determinate controversie, scaturenti dal contratto al quale accede, ad un collegio o ad un soggetto, che si sostituisce alla normale e generale competenza dell'autorità giurisdizionale ordinaria, per decidere. Tale autonomia comporta l'importante effetto che la clausola non debba necessariamente e sempre seguire le sorti giuridiche del contratto nel quale è contenuta: come clausola funzionalmente diversa rispetto alle altre che compongono il contratto, può conservare la propria efficacia sebbene contenuta in un contratto invalido.

Alla luce delle considerazioni sino ad ora esposte, deve evidenziarsi che, sin dal primo, autorevole contributo in materia, è assolutamente incontrastata in dottrina l'opinione per cui, quando si parla di “autonomia” della clausola compromissoria, si vuole fare riferimento a nient'altro se non al “giudizio di validità intorno ad essa”, prescindendo dalla qualificazione giuridica della clausola stessa.

Sulla base di tali osservazioni, e alla luce del testo dell'art. 808 come modificato dalla novella del 1994 che ha fornito una qualificazione normativa del concetto di autonomia della clausola compromissoria, può dirsi che oggi, il principio in questione vada inteso nel senso che lo stesso non rende la clausola compromissoria immune da invalidità o inefficacia: raccomanda, invece, che i vizi vengano rigorosamente attribuiti, dal punto di vista causale, alla convenzione e non siano frutto di una mera trasmigrazione dal contratto.

Appare chiaro, quindi, come il principio di autonomia non possa venire in rilievo nelle ipotesi di circolazione della clausola.

Una volta chiarita l'esatta portata del principio di autonomia, si può tentare di definire la natura del rapporto intercorrente tra clausola e contratto, prendendo le mosse dal testo dell'art. 808, comma 1, c.p.c.: il legame in questione non può essere qualificato come legame strutturale; infatti, l'art. 808 lo esclude espressamente quando dispone che la validità o l'invalidità dell'una non comporta la validità dell'altro. Può, invece, ritenersi che

l'indiscutibile collegamento della clausola al contratto, possa essere qualificato come collegamento funzionale nel senso che tale legame incide già nella determinazione dell'oggetto del patto compromissorio, che è appunto la devoluzione al giudizio degli arbitri proprio delle controversie nascenti dal contratto.

Altro aspetto che assume particolare rilevanza ai fini della presente indagine è quello concernente l'esatta definizione dei limiti soggettivi di efficacia della clausola compromissoria, in quanto consente di verificare se vi siano delle ipotesi di efficacia *ultra partes* del patto arbitrale.

E' bene precisare che il problema di efficacia soggettiva della clausola compromissoria può venire in rilievo in due distinte ipotesi: quella dei rapporti plurisoggettivi e l'ipotesi di trasferimento delle posizioni soggettive cui la clausola accede. Di maggiore importanza, ai fini che interessano in questa sede, appare il tema del trasferimento delle posizioni giuridiche che da luogo, nell'ipotesi oggetto del presente studio, ad un fenomeno di successione nel patto arbitrale.

3. La successione nel rapporto compromissorio.

Al fine di definire quale sia la sorte della clausola compromissoria nel caso in cui il contratto cui essa acceda, o un singolo elemento dello stesso, divenga oggetto di cessione, occorre svolgere qualche considerazione preliminare in merito alla successione nel patto arbitrale.

Tale ipotesi successoria, infatti, assume connotazioni peculiari in virtù delle caratteristiche del patto stesso che, da un lato, presuppongono un particolare collegamento ad un determinato rapporto sostanziale, e dall'altro lato, hanno un imprescindibile fondamento consensuale.

Con riferimento al primo aspetto, occorre evidenziare che, poiché la convenzione presuppone l'esistenza o almeno la "prospettabilità" di una situazione sostanziale da cui possono sorgere le liti da dirimere in arbitri, non risulta ammissibile il trasferimento del vincolo compromissorio separatamente dal rapporto sostanziale collegato. Il diritto di azione davanti al giudice ordinario o agli arbitri è riconosciuto dall'ordinamento a specifica tutela di un diritto sostanziale e non è cedibile senza la contemporanea alienazione di tale diritto.

Diversamente, la parte del rapporto sostanziale che in ipotesi cedesse l'azione arbitrale, rimarrebbe priva di ogni tutela, non potendo reagire alle eventuali lesioni del suo diritto; inoltre, consentire un trasferimento separato del rapporto compromissorio significherebbe mettere il titolare del diritto di azione nell'impossibilità di esercitare il diritto

stesso per carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.). Si può ritenere, quindi, che per il diritto a compromettere in arbitri, al pari del diritto di azione, la successione opera congiuntamente al diritto sostanziale che ne costituisce il presupposto: la *ratio* di tale affermazione può rinvenirsi nella strumentalità del diritto alla tutela (arbitrale o giurisdizionale) rispetto al diritto sostanziale.

Per quanto concerne le implicazioni che l'imprescindibile fondamento consensuale dell'arbitrato determina con riferimento alle ipotesi di successione nello stesso patto arbitrale, occorre evidenziare che, attribuendo rilievo a tale elemento, la successione nel rapporto compromissorio può aver luogo solo quando il successore subentri nella titolarità del rapporto principale e accetti di succedere in quello compromissorio. Si arriva, quindi, ad affermare che la successione nel rapporto principale, da un lato, è presupposto necessario perché si verifichi la successione del rapporto compromissorio, tanto da integrare un fenomeno di «trasmissibilità indipendente», ma dall'altro, è in una relazione di «condizionalità necessaria e non sufficiente» rispetto a questa, la quale, per realizzarsi, necessita altresì di un consenso in tal senso da parte dell'avente causa. Si discute, però, se tale consenso debba risultare da un'accettazione espressa e specifica, come sostenuto dall'orientamento tradizionale, oppure se, seguendo le più recenti tendenze, la clausola compromissoria possa trasferirsi automaticamente ai successori che accettano di subentrare nel rapporto principale (atteso che una manifestazione di consenso sarebbe comunque riconoscibile).

Dalla diversa configurazione dei suddetti elementi che caratterizzano il fenomeno di successione nel patto arbitrale, deriveranno diverse conseguenze in ordine alla circolazione della clausola compromissoria nelle fattispecie oggetto del presente studio.

4. La circolazione della clausola compromissoria nella cessione del contratto.

Al fine di illustrare le diverse tesi formulate in ordine alla circolazione della clausola compromissoria nelle ipotesi di cessione del contratto, appare opportuno svolgere qualche considerazione in relazione alla disciplina dettata dal Codice Civile, stante la rilevanza che le previsioni codicistiche possono assumere con riferimento al tema in esame, soffermandosi, in particolare, sul ruolo del consenso nella fattispecie di cessione e sul regime delle eccezioni opponibili.

Gli articoli 1406 e seguenti del Codice Civile disciplinano la cessione del contratto quale fenomeno negoziale unitario, nel tentativo di offrire positiva e definitiva sistemazione al fenomeno invalso nei rapporti commerciali e non adeguatamente fronteggiabile attraverso la scomposizione tra elementi attivi e passivi e l'utilizzo dei tradizionali strumenti della cessione

dei crediti e dell'accollo di debiti – secondo un'impostazione seguita nella vigenza dell'abrogato codice.

La dottrina dominante e la giurisprudenza ritengono che la cessione del contratto sia un contratto trilaterale e si concluda, quindi, con l'incontro dei consensi del cedente, del cessionario e del ceduto, il quale può limitarsi ad aderire all'accordo tra le altre due parti, ma la cui partecipazione al contratto è essenziale. Si ritiene, infatti, che il contraente ceduto non possa, senza il suo consenso, essere assoggettato ad una modifica della propria sfera giuridica derivante dal subentro del nuovo soggetto del rapporto contrattuale originariamente sorto con il cedente: la necessità del consenso della parte ceduta comporta che, in mancanza, il contratto non possa considerarsi concluso, configurandosi come negozio *in itinere*.

Emerge, quindi, la centralità del consenso nel fenomeno della cessione del contratto: occorre precisare che tale consenso ricade sull'accettazione di *quel* complesso contrattuale e sulla *continuazione* di esso con un *altro* soggetto e non già sul voler partecipare all'elaborazione di un nuovo contratto che ricalchi il precedente. Tale rilievo che, secondo parte della dottrina è l'essenza della cessione, assume particolare importanza ai fini che interessano in questa sede in quanto consente di affermare che il soggetto che subentra si impegna a riconoscere le regole del rapporto, considerato nel suo complesso, così come predisposte dai contraenti originari, anche per quanto riguarda lo strumento di tutela delle posizioni giuridiche derivanti da quel contratto.

Appare chiaro, pertanto, che il rilievo riconosciuto al consenso nell'ambito del fenomeno in esame può svolgere un importante ruolo ai fini della soluzione al problema dell'automaticità o meno del trasferimento della clausola compromissoria in caso di cessione del contratto cui essa acceda.

Sotto diverso profilo, la disciplina codicistica sembra porre un principio di immodificabilità dei contenuti del contratto ceduto: affermare che la cessione del contratto è la sostituzione di un nuovo soggetto nel complesso giuridico che era del cedente equivale a dire che con essa si trasferisce il complesso giuridico originario in capo ad un diverso soggetto, sicché l'identità di contenuto diviene un elemento essenziale e inderogabile della fattispecie.

Come anticipato, appare opportuno soffermarsi sui rapporti tra il contraente ceduto e il cessionario, la cui disciplina è contenuta nell'art. 1409 c.c., in quanto, da un lato, il problema della circolazione della clausola compromissoria nell'ipotesi di cessione del contratto si pone proprio con riferimento al cessionario che non ha stipulato il patto arbitrare e, dall'altro lato,

l'art. 1409 c.c. è stato invocato dalla dottrina per affermare o escludere la possibilità per il contraente ceduto di sollevare l'eccezione di compromesso nei confronti del cessionario.

L'art. 1409 c.c., che dispone che *«il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti con il cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione»*, è stato interpretato nel senso che la possibilità di riserva di eccezioni fondate su altri rapporti con il cedente (diversi da quello alienato) tende a “congelare” integralmente i rapporti tra le parti, nonostante l'intervento di sostituzione soggettiva.

Sulla base dei suddetti elementi, si è quindi ritenuto che, qualora le parti abbiano semplicemente pattuito di cedere un determinato contratto senza ulteriori precisazioni, possa presumersi che esse abbiano inteso trasferire «tutto» il rapporto contrattuale e «solo» quello.

A questo punto occorre, quindi, interrogarsi sul fatto se in tale «tutto» debba ritenersi compresa anche la clausola compromissoria convenuta dalle parti del contratto ceduto.

Qualora le parti nulla dispongano in ordine alla successione nel rapporto compromissorio, si pone infatti il problema di capire se la cessione del contratto determini automaticamente il trasferimento della clausola compromissoria ovvero se a tal fine sia necessaria una specifica manifestazione di volontà. Al riguardo, le soluzioni fornite dalla dottrina e dalla giurisprudenza sono le più disparate e si ha la sensazione che la Suprema Corte non abbia ancora inteso elaborare e sviluppare le linee guida e gli argomenti sistematici che ci consentano di optare coerentemente per la trasmissibilità della clausola compromissoria unitamente al rapporto ceduto in forza della cessione del contratto, ovvero di escluderla.

La dottrina è sostanzialmente pacifica nel ritenere che la cessione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (cedente), comporta anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti.

A sostegno di tale conclusione, si è fatto riferimento, in primo luogo, alla natura della cessione, che non altera il contenuto del regolamento contrattuale trasferito, ma solo l'elemento soggettivo di questo; nonché alla previsione di cui all'art. 1409 c.c., secondo cui il contraente ceduto può far valere contro il cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto.

Con riferimento alla natura della cessione, si evidenzia che l'istituto disciplinato dagli artt. 1406 ss. c.c. realizza una successione a titolo particolare del rapporto giuridico contrattuale attraverso la integrale sostituzione di un nuovo soggetto nella posizione giuridica di uno degli

originari contraenti. Questo nuovo soggetto assume, in forza del negozio di cessione, la qualifica di vera e propria «parte», la dottrina avendo curato di distinguere, in proposito, la tradizionale nozione di parte (in senso formale) del contratto, intesa quale soggetto autore dell'atto, da una nuova nozione collegata al dettato di cui all'art. 1372 c.c., che impone di considerare «parte» (in senso sostanziale) ogni soggetto nella sfera giuridica del quale si realizza l'incidenza degli effetti dell'atto.

Sulla base di tale considerazione, si ritiene che la cessione del contratto comporta che il terzo cessionario subentri al cedente in una posizione contrattuale che ben può rivestire caratteri di particolare complessità dal punto di vista della funzione oggettiva dei singoli patti.

In relazione al secondo argomento posto a sostegno dell'automaticità del trasferimento, si rileva che il disposto dell'art. 1409 c.c. prevede, in sostanza, il trasferimento del rapporto contrattuale ceduto nella sua integralità: qualora le parti abbiano pattuito puramente e semplicemente di cedere un determinato contratto senza ulteriori precisazioni, si deve logicamente concludere che, nel silenzio delle parti, esse abbiano inteso trasferire tutto il rapporto contrattuale.

Giova evidenziare che tale impostazione risulta pienamente compatibile con il principio consensualistico, che costituisce il necessario fondamento della scelta arbitrale, in quanto nell'automatico trasferimento della clausola compromissoria ai successori che accettano di subentrare nel rapporto principale sarebbe comunque riconoscibile una manifestazione di consenso: si è evidenziato, infatti, che nel caso in cui le parti si siano limitate a dichiarare di voler cedere il contratto, si presume la loro volontà di far subentrare il cessionario nel rapporto originato dalla clausola compromissoria inserita nel contratto.

Sempre nell'ambito delle teorie favorevoli alla successione automatica nel patto arbitrale, occorre richiamare quell'orientamento che ritiene, invece, che il vincolo compromissorio possa più semplicemente trarsi dalla regola generale della legittimazione a compromettere.

L'art. 806 c.p.c., nella sua nuova veste di modello di riferimento per l'intero *genus* delle convenzioni arbitrali, rappresenta la norma chiave ai fini della definizione della nozione di legittimazione a compromettere: esso impone la coincidenza tra il potere di compromettere e la titolarità della «controversia», fissando così requisito della legittimazione a compromettere nella – affermata – titolarità del diritto. Per la clausola compromissoria contrattuale vi è l'ulteriore previsione di cui all'art. 808 che può essere letta sotto due diversi aspetti: in primo luogo, conferma che vi è una corrispondenza naturale tra la parte titolare della situazione giuridica controversa e la parte legittimata a compromettere. Sotto altro

aspetto, invece, l'art. 808 indica il criterio straordinario di legittimazione a compromettere: se il soggetto non sia titolare del diritto, egli può compromettere ove abbia il potere di disporre di quel diritto.

Sulla base delle considerazioni appena svolte, appare quindi agevole affermare che, se il potere di compromettere corrisponde alla titolarità della situazione controversa, in caso di successione nella posizione contrattuale di una delle parti, il successore diverrà legittimato a compromettere (il ché val quanto dire che legittimata a compromettere è la parte in senso sostanziale del contratto), pertanto, nel caso di cessione del contratto, il cessionario subentra nel patto compromissorio, mentre il cedente perde la legittimazione a compromettere sulle controversie nascenti dal contratto medesimo.

Una autorevole dottrina, pur ritenendo irragionevole la pretesa di offrire una soluzione unitaria e generale del problema, rileva che la cessione del contratto, in sé e per sé, non implica necessariamente la trasmissione del vincolo compromissorio. La soluzione dipende, in altri termini, dall'indagine sulla volontà delle parti: si pone una *quaestio voluntatis*. Infatti, ad avviso di tale orientamento, l'esistenza di una convenzione di arbitrato si traduce, sul piano processuale, in un'eccezione che, secondo una certa lettura dell'art. 1409 c.c., non deriva dal contratto ceduto, perché si fonda su di una distinta pattuizione, e quindi è un'eccezione fondata su "altri" rapporti col cedente, per conservare la quale è necessaria un'apposita pattuizione o un'espressa riserva. Di solito, però, essendo la clausola inserita nel testo del contratto ceduto, e quindi formando un solo documento, la cessione va intesa come relativa a tutto ciò che inserito nel precedente documento contrattuale, così che il trasferimento del contratto implica anche il trasferimento della clausola. Di conseguenza, mentre in questo caso sarà necessario che le parti espressamente escludano il trasferimento della clausola, sarà necessario il riferimento espresso alla clausola quante volte la convenzione di arbitrato sia stata stipulata autonomamente.

Infine, con riferimento al problema del rispetto dell'onere di forma scritta prescritto dall'art. 808 c.p.c. – problema che si pone in quanto la cessione sarebbe automatica e, quindi, senza alcuna espressa pattuizione che possa rivestire la forma richiesta – è stato sostenuto che «il requisito di forma è assolto *per relationem*, attraverso la dichiarazione produttiva dell'efficacia del contratto per il cessionario».

In senso opposto rispetto alle tesi sopra richiamate, un orientamento dottrinale ritiene che il vincolo determinato dalla clausola compromissoria non dovrebbe trasferirsi automaticamente al successore a titolo particolare per atto tra vivi, essendo a tal fine necessario che egli manifesti il proprio consenso espressamente e con la dovuta forma scritta.

Il principale argomento, di ordine sistematico, posto sostegno di tale interpretazione, fa leva sul cosiddetto principio di autonomia della clausola compromissoria, in forza del quale questa, costituendo un negozio distinto da quello cui si riferisce, non potrebbe impegnare il successore al regime compromissorio, altrimenti costui potrebbe trovarsi soggetto ad un accordo che non ha voluto o, comunque, al quale non ha partecipato, o di cui, magari, ignorava l'esistenza. Pertanto si troverebbe privato del suo giudice naturale e, ove il giudizio arbitrale fosse già iniziato, sarebbe anche pregiudicato nella sua difesa, dato che, intervenendo, dovrebbe assumere il giudizio in *statu et terminis*.

Come rilevato in precedenza, il principio in questione nacque dalla elaborazione del Carnelutti, il quale evidenziò, da un canto, la diversa funzione del compromesso rispetto al regolamento cui accede, dall'altro canto, la diversa natura di esso, atto non contrattuale ma «complesso» attraverso il quale «le parti non regolano un conflitto di interessi segnando il punto di equilibrio nel quale il conflitto si compone», ma «cercano il miglior giudice per una certa categoria di liti». Giova sottolineare che la ragione prima di tale elaborazione risiedeva, all'evidenza, nella necessità di salvare l'opzione arbitrale in caso di invalidità del regolamento sostanziale.

E' stato evidenziato come negli sviluppi di quella intuizione, utilizzando un tratteggio riferimento al principio in parola, si è pervenuti ad una riduzione ad unità delle due diverse problematiche dell'autonomia e dell'indipendenza della clausola, che nell'originaria formulazione ben potevano rimanere distinte, altro essendo la questione della diversità funzionale, altro quella della strumentalità in concreto della scelta arbitrale alla realizzazione del complessivo assetto di interessi diviso dai contraenti.

Su queste basi, si è affermata una sorta di extravaganza della clausola rispetto al regolamento sostanziale, laddove nella prospettiva di una ponderata valutazione dell'indipendenza della clausola rispetto al contesto dei patti, non si sarebbe certo potuto prescindere da un'indagine sull'essenzialità della clausola medesima, con la conseguente necessità di rendere applicabile il congegno di cui all'art. 1419 c.c.

Alla varietà delle tesi sostenute in dottrina in merito alla circolazione della clausola compromissoria nell'ipotesi in cui il contratto cui essa acceda divenga oggetto di cessione, corrispondono altrettanti orientamenti giurisprudenziali: nell'attuale panorama giurisprudenziale non è possibile rinvenire una tesi prevalente, in quanto continuano a seguirsi sul tema in questione contrastanti pronunce che a volte negano e a volte ammettono l'automatico trasferimento della clausola compromissoria.

La giurisprudenza, invece, è concorde nel ritenere che la clausola compromissoria inserita in un contratto che circoli, in caso di cessione d'azienda ai sensi dell'art. 2558 c.c., sia automaticamente "trasferita" insieme a tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda ceduta. Si afferma, infatti, che la cessione dei contratti conseguente alla cessione d'azienda si verifica in modo automatico e, quindi, a differenza dell'ipotesi generale della cessione del contratto (art. 1406 c.c.), prescinde dalla volontà delle parti stipulanti e non richiede neppure il consenso del contraente ceduto. Ne consegue che anche la clausola compromissoria si trasferisce in capo al cessionario dell'azienda sulla base del medesimo automatismo contemplato dall'art. 2558 c.c.

5. La circolazione della clausola compromissoria nella cessione del credito.

Proseguendo l'analisi delle ipotesi di successione nel rapporto compromissorio, deve ora esaminarsi la dibattuta questione se, in caso di cessione del credito avente fonte in un contratto contenente una clausola arbitrale, il cessionario del credito stesso subentri nel rapporto compromissorio e, cioè, se le eventuali liti tra cessionario e debitore ceduto debbano essere composte attraverso l'arbitrato.

Il problema, è bene precisare, presenta dei profili diversi rispetto a quelli esaminati nel precedente capitolo in tema di cessione del contratto, in quanto – a differenza della disciplina di cui agli artt. 1406 ss. c.c. – il negozio di cessione del credito si realizza senza il consenso del debitore ceduto (art. 1260, comma 1, c.c.); in secondo luogo, perché nell'ipotesi in esame viene trasferita solo una "parte" del rapporto contrattuale. Nonostante la sussistenza di tali diversità, però, le soluzioni adottate il tema di cessione del credito appaiono sempre, o comunque nella maggior parte dei casi, influenzate dalle diverse teorie formulate in tema di cessione del contratto contenente una clausola compromissoria.

Nel vigente Codice Civile, la cessione del credito, la cui disciplina è dettata dagli artt. 1260 ss., è il contratto mediante il quale il creditore (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) il proprio diritto di credito. La genericità della definizione codicistica consente una utilizzazione di tale istituto che non trova, nel suo schema originario, limitazioni né di carattere soggettivo, né causale: la finalità perseguita dal legislatore del 1942 era quella di affidare all'istituto in esame un ruolo propulsivo nell'economia degli scambi.

Per quel che rileva maggiormente in questa sede, il codice civile nulla dice in merito al regime delle eccezioni opponibili tra cedente, cessionario e debitore ceduto. Il «rapporto» di maggior interesse, però, è quello che si instaura tra il debitore ceduto e il cessionario, per il quale vale in generale il principio per cui il debitore ceduto non deve essere pregiudicato dalla

cessione e perciò egli potrà opporre al cessionario le stesse eccezioni che avrebbe potuto rivolgere al cedente. A sostegno di tale conclusione si aggiunga, inoltre, che il cessionario acquista il credito a titolo derivativo, cosicché il diritto trasferito non può avere contenuto più ampio rispetto a quello di cui era titolare il dante causa.

Alla luce di tale considerazione, appare possibile affermare che nella cessione del credito si opera il trasferimento della sola posizione creditoria del rapporto, il quale, a parte la modificazione dal lato attivo, resta intatto. Inoltre, tale trasferimento si perfeziona in seguito ad un accordo tra creditore cedente e creditore cessionario, senza il consenso del debitore ceduto, con la conseguenza di ritenere che, in virtù di tale ragione, i diritti spettanti alla parte che non ha partecipato al negozio di trasferimento, devono continuare a sussistere senza subire mutazioni, nonostante l'efficacia del negozio di cessione.

Sulla base di tali rilievi, occorre innanzitutto stabilire se tra i diritti del debitore ceduto possa essere ricompreso anche quello di ricorrere agli arbitri per le controversie relative al debito oggetto del rapporto, in forza della clausola compromissoria stipulata con il cedente, e se tale diritto possa ritenersi compatibile con il carattere di "autonomia" della clausola compromissoria, nonché con il fondamento consensuale dell'arbitrato.

Al riguardo, una dottrina minoritaria ha ritenuto che, in caso di cessione del credito derivante da un contratto cui acceda una clausola compromissoria, la tutela dei diritti debba essere domandata da entrambe le parti al giudice ordinario. Si è affermato, infatti, che il cessionario che non ha stipulato la clausola compromissoria debba far valere nel giudizio ordinario i propri diritti, e ciò tanto in ragione del principio consensualistico, quanto in ragione del principio di autonomia della clausola compromissoria.

La principale obiezione che si è mossa alla soluzione che predilige l'inoperatività *tout court* della clausola compromissoria è quella secondo la quale, in tal modo, si priva, a prescindere da qualsiasi espressione di volontà in tal senso, il debitore ceduto del diritto di adire il collegio arbitrale, diritto contrattualmente e validamente sorto. Ed in secondo luogo, si è rilevato come del principio dell'autonomia della clausola compromissoria sia data in tal modo «una lettura ormai superata».

Per tali ragioni, la dottrina pressoché unanime e la giurisprudenza, sino ad una pronuncia della fine degli anni '90 che ha segnato un mutamento di rotta², hanno accolto la

² Tale mutamento di rotta ha letteralmente sconvolto il panorama giurisprudenziale e dottrinale in quanto, se nella cessione del contratto la giurisprudenza era stata sempre oscillante tra la soluzione favorevole alla circolazione automatica e quella contraria che richiedeva un'espressa e specifica dichiarazione di tutte le parti dell'accordo arbitrale, con riguardo alla cessione del credito, essa si è sempre pronunciata per la automatica circolazione della clausola.

tesi della circolazione automatica della clausola compromissoria nelle ipotesi di cessione del credito, sulla base dei principi sottesi all'istituto della cessione, volti a garantire l'intangibilità della sfera del debitore ceduto

In considerazione del fatto che nella cessione del credito si realizza solo la modificazione della posizione attiva dell'obbligazione originaria, che negli altri elementi resta invariata, gli orientamenti tradizionali sono costanti nel ritenere che la clausola compromissoria sia opponibile da parte del debitore ceduto al creditore cessionario, senza bisogno di apposito accordo.

Si osserva, infatti, che la clausola compromissoria attiene a «quell'elemento del rapporto che è stato trasmesso», perciò si estende automaticamente al cessionario, per effetto della convenzione conclusa con il creditore cedente, senza l'intervento del debitore ceduto, il quale, ove si giungesse all'opposta conclusione, si vedrebbe privato del diritto, che gli spetta in virtù della clausola, di far decidere da arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo intervenuto tra cedente e cessionario, al quale egli è rimasto estraneo.

Sotto diverso profilo, la teoria in questione sottolinea come la soluzione del subentro automatico del cessionario anche nel rapporto compromissorio, sembra poter trovare conferma nella considerazione che il credito trasferito resta comunque ancorato al suo titolo d'origine che ne costituisce il fondamento causale, per cui si ritiene che il cessionario acquista «tutto quanto attiene al diritto di credito trasferito», con la conseguenza di ritenere che il cessionario potrà proporre tutte le azioni idonee ad assicurare la conservazione e la realizzazione del diritto acquistato.

D'altro canto, si evidenzia come tale soluzione appare comunque necessitata dalla considerazione secondo cui, visto che il debitore ceduto deve comunque poter continuare ad opporre il vincolo arbitrale nei confronti del nuovo titolare della posizione attiva, tale facoltà non può essere preclusa al cessionario, in quanto non sarebbe ammissibile una clausola compromissoria unilaterale, vincolante per una delle parti e facoltativa per l'altra, tale quindi da riservare al solo ceduto la facoltà di scelta tra la giurisdizione ordinaria e quella degli arbitri.

L'orientamento dottrinale appena richiamato fonda il trasferimento automatico della clausola compromissoria nella cessione del credito su argomenti diversi rispetto a quelli posti a base della circolazione della clausola nell'ipotesi della cessione del contratto, attribuendo particolare rilevanza a soluzioni «pratiche» per evitare che il debitore ceduto subisca un pregiudizio dalla cessione.

Di diverso avviso, appare una tesi dottrinale che a sostegno del trapasso automatico del patto compromissorio, tanto nella cessione del contratto, quanto nella cessione del credito, pone la regola della legittimazione a compromettere, prima richiamata.

In entrambi i casi, quindi, opera il trapasso automatico del patto compromissorio, derivandone unicamente in più o meno esteso ambito applicativo, perché, nel caso della cessione del contratto, l'opzione arbitrale si estende a tutte le "azioni" contrattuali (devolute ad arbitri); nell'altro caso, invece, sarà operativa soltanto con riguardo al rapporto credito-debito.

Come anticipato nei precedenti paragrafi, l'orientamento pressoché unanime di dottrina e giurisprudenza, favorevole alla circolazione automatica della clausola compromissoria, è stato letteralmente sconvolto da una pronuncia delle Sezioni Unite³ che ha dato via a una tesi tendenzialmente contraria al riconoscimento del trasferimento automatico della clausola, tesi che appare ancora oggi non superata dai giudici di legittimità⁴.

Ad avviso della Suprema Corte, infatti, *«il cessionario di credito nascente da contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra nella titolarità del distinto e autonomo negozio compromissorio e non può pertanto invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto, tuttavia quest'ultimo può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, atteso che il debitore ceduto si vedrebbe altrimenti privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo»*.

Il carattere innovativo della pronuncia appare evidente se si considera il diverso rilievo attribuito alla posizione del debitore ceduto e a quella del creditore cessionario in relazione alla medesima clausola compromissoria inserita nel contratto stipulato tra lo stesso cessionario e il creditore cedente.

A fondamento della soluzione adottata, la Suprema Corte ha richiamato innanzitutto il principio di autonomia della clausola compromissoria e la sua codificazione ad opera del legislatore del 1994, ricavandone il convincimento che tale autonomia faccia sì che la cessione del contratto non comporti automaticamente la successione del cessionario nel connesso ma autonomo negozio compromissorio, occorrendo a tal fine una specifica manifestazione di volontà ad opera di tutte le parti protagoniste del negozio di cessione. Così,

³ Sent. Cass. S.U., 17 dicembre 1998, n. 12616, in *Foro it.*, 1999, I, c. 2979, il fatto che si tratti di una pronuncia a Sezioni Unite non deve trarre in inganno: la Cassazione non ha composto alcun contrasto, ma si è semplicemente pronunciata in sede di regolamento preventivo di giurisdizione promosso dal cessionario di un credito che invocava l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato internazionale.

⁴ Cfr. Cass., 28 dicembre 2011, n. 29261; Cass., 8 giugno 2012, n. 9381; Cass., 18 ottobre 2012, n. 17918.

avendo escluso che il cessionario del contratto subentri nella clausola compromissoria, la Corte, con la pronuncia in esame, ha concluso che, ancor più, da tale subentro debba essere escluso il mero cessionario del credito nascente dal contratto, avendo la cessione del credito un effetto più circoscritto rispetto alla cessione del contratto.

La Corte, tuttavia, non si ferma a tale conclusione, ma aggiunge che la clausola compromissoria, della quale non si potrebbe valere il cessionario, potrebbe però essere opposta dal debitore ceduto al cessionario stesso, sulla base del più volte ricordato principio di intangibilità della sfera giuridica del debitore, che non può subire alcun pregiudizio per effetto di un negozio al quale egli non ha partecipato.

La Corte, in altri termini, giunge ad una soluzione alquanto “originale” poiché, lungi dall’escludere la circolazione della clausola compromissoria, ammette una circolazione della stessa «a senso unico», pervenendo a soluzioni differenti a seconda della prospettiva da cui si esamina la questione.

Ed è proprio tale distinzione di “prospettive” che è stata oggetto di numerose critiche nel panorama dottrinale, nonostante le quali, tuttavia, la Corte non sembra aver modificato il proprio orientamento.

In particolare, l’argomento *a fortiori* che, come visto, la Cassazione innesta nei rapporti tra disciplina della cessione del credito e disciplina della cessione del contratto non è stato ritenuto meritevole di condivisione. Al riguardo, si è rilevato come si potrebbe, al contrario, sostenere che proprio la non necessità della accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto, a fronte della necessità dell’accettazione della cessione del contratto da parte del contraente ceduto, imponga di ritenere che la clausola compromissoria, in mancanza di una contraria previsione delle parti, si estende automaticamente alle controversie che dovessero insorgere tra cessionario e debitore ceduto.

Senza dubbio, però, la parte della sentenza che è stata oggetto di maggiori critiche è quella che ammette una circolazione «a senso unico» della clausola arbitrale. Sul punto, la dottrina evidenzia la difficoltà di comprendere, innanzitutto sul piano logico, come si possa sfuggire alla seguente alternativa: o la clausola compromissoria si trasferisce con il ceduto e, allora, il debitore ceduto può invocarne l’esistenza nei confronti del cessionario proprio in ragione dell’avvenuta circolazione; oppure la clausola compromissoria resta ferma in capo agli originari contraenti ed è quindi sostanzialmente caducata per effetto della cessione ed allora il debitore ceduto non può pretenderne il rispetto da parte del cessionario.

Si sottolinea, quindi, come la questione in esame non si possa risolvere diversamente a seconda che venga in considerazione l’interesse del debitore a far valere la clausola, ovvero

quello del creditore cessionario ad attivare la tutela del creditore.

Tale soluzione, infatti, si presta a incertezze e inconvenienti che costituiscono il segnale dell'irrazionalità del criterio adottato dalla Cassazione. Infatti, accettando la soluzione della Suprema Corte, il debitore ceduto potrebbe, a fini meramente strumentali, sia eccepire l'incompetenza del giudice ordinario a favore degli arbitri, sia declinare la competenza di questi ultimi allegando il difetto di legittimazione del cessionario ad agire in via arbitrale.

La soluzione della Corte, oltre a non fornire un'adeguata tutela al cessionario del credito, finisce per rendere la posizione del ceduto, a seguito della cessione, notevolmente più favorevole rispetto a quella originaria, poiché apre la strada ad una scelta (che prima non aveva) tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario.

Quale ulteriore critica all'orientamento giurisprudenziale in questione, si evidenzia che, a prescindere dagli inconvenienti applicativi cui lo stesso darebbe luogo, non si deve confondere il vincolo *ultra partes* del patto compromissorio, che viene in gioco con il fenomeno successorio, con il diritto concesso a taluni terzi di profittare del contratto altrui.

Al termine dell'analisi delle problematiche sottese alla fattispecie in esame, appare opportuno rilevare che considerazioni analoghe a quelle svolte in materia di cessione del credito, con le relative conseguenze in ordine alla circolazione della clausola compromissoria, possono svolgersi con riferimento all'istituto del *factoring*, alla delegazione, espromissione, accollo, alla fideiussione e al contratto a favore di terzi, per i quali la dottrina e la giurisprudenza restano ancora divise nell'ammettere o meno il trasferimento congiunto nel patto arbitrale.

6. Conclusioni.

Alla luce di quanto esposto, e soprattutto in considerazione dei contrapposti orientamenti assunti da dottrina e giurisprudenza, appare arduo fornire una soluzione al problema del destino della clausola compromissoria nelle ipotesi in cui il contratto cui essa acceda, o un suo elemento, divengano oggetto di un trasferimento o di una particolare imputazione soggettiva degli effetti.

Si possono, però, porre dei punti fermi, evidenziando innanzitutto come non può attribuirsi valenza risolutiva alle diverse teorie sulla natura della clausola compromissoria, essendo ormai pacifica la natura contrattuale della clausola, né al c.d. principio di autonomia, poiché lo stesso ha valenza esclusivamente ai fini del giudizio di validità del patto arbitrale e non viene in rilievo, quindi, nelle ipotesi di circolazione dello stesso.

In tale contesto, però, si potrebbe valorizzare il principio volontaristico che, nella disciplina generale del contratto, costituisce un vero e proprio dogma: non vi è dubbio, infatti, che le parti possano stabilire compiutamente la portata oggettiva e soggettiva della clausola compromissoria e che la soluzione dei problemi concreti debba essere ancorata, in linea di principio, non ad una formula astratta, bensì alla concreta indagine della volontà perseguita dai contraenti.

Sotto tale profilo, quindi, potrebbe attribuirsi particolare rilievo alla buona fede, soprattutto alla luce delle recenti evoluzioni giurisprudenziali che individuano nella buona fede un obbligo di carattere generale, gravante sulla generalità dei consociati, che trova il suo fondamento nelle istanze solidaristiche di cui all'art. 2 Cost. La valorizzazione di tale obbligo consentirebbe, infatti, di rinvenire nel consenso alla cessione del contratto anche il consenso alla clausola compromissoria tutte le volte in cui l'operazione di cessione sia preceduta da un'attenta analisi del regolamento contrattuale e avvenga tra operatori qualificati.

Ma quando l'indagine concreta sulla volontà delle parti non porta ad alcun risultato specifico, la questione dei limiti soggettivi della clausola arbitrale non può esaurirsi nella mera enunciazione dell'autonomia della clausola dal contratto cui accede, ma va approfondita avendo riguardo alle caratteristiche peculiari dell'istituto cui si collega il problema della estensione soggettiva.

Sotto tale profilo, pertanto, si ritiene preferibile la tesi che ammette il trasferimento automatico della clausola compromissoria in considerazione della *ratio* dell'istituto della cessione, volta a favorire la circolazione dei rapporti contrattuali o dei crediti derivanti dal contratto, nonché del carattere oggettivo della cessione che determina il subentro di un nuovo soggetto nella intera posizione contrattuale o in un singolo rapporto così come originariamente configurato, anche per quanto riguarda le tecniche di tutela.

Si rileva, inoltre, che la soluzione della circolazione automatica della clausola compromissoria nelle ipotesi di cessione del contratto e di cessione del credito, risponde ad esigenze di competitività del sistema italiano nel panorama del commercio internazionale, orientato a riconoscere il subentro automatico del cessionario nel patto arbitrale.

In conclusione, però, non può non evidenziarsi che le istanze volte ad ottenere il riconoscimento, in via legislativa o giurisprudenziale, di un principio di circolazione automatica della clausola compromissoria, sembrano essere disattese soprattutto nel panorama giurisprudenziale attuale: il che non fa che creare incertezze in ordine alla possibilità di predeterminare l'organo competente per la decisione, con notevole allungamento dei tempi processuali.